

N. R.G. 7356/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

dott. ssa Patrizia Pompei Presidente Rel.
dott. Niccolò Calvani Giudice
dott. Roberto Monteverde Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7356/2017** promossa da:

(
dell'avv. SORRENTI GIUSEPPE

, con il patrocinio dell'avv. MERLINI TIZIANA e

ATTRICE

contro

SHARING S.R.L.

CONVENUTA

Conclusioni delle parti: come in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ ha convenuto in giudizio _____ Sharing S.r.l., chiedendo l'accertamento della nullità e/o invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio 2015, adottata in data 02.02.2017, per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza nella redazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Ha dedotto, in particolare, che è stata operata una "manipolazione" del bilancio, atteso che il finanziamento che essa attrice ha effettuato a favore della società, pari ad euro 140.210,00, è stato riqualficato come una voce del patrimonio netto, al fine di coprire le perdite di esercizio.

Sharing S.r.l., costituendosi nel presente giudizio, contestato quanto *ex adverso* dedotto, ha eccepito, in via preliminare, la sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 22 dello statuto, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.

La causa, all'udienza del 3.12.2019, è stata trattenuta in decisione, sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, e decisa all'udienza del 3.12.2018.

Va osservato che l'art. 22 dello statuto di _____ Sharing (doc. 6) del fascicolo di parte attrice prevede una clausola compromissoria, in base alla quale "... le controversie relative ai rapporti tra i soci, o tra uno o più di questi e la società, o ancora tra i soci e/o la società e i di lei amministratori, liquidatori e/o sindaci..., dovranno essere rimesse al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, o, in caso di accordo, da un arbitro unico, nominati dalla camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno, il quale giudicherà in via rituale e secondo diritto sulla base del Regolamento vigente presso la predetta Camera Arbitrale".

Va osservato che, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di bilancio di società di capitali, la Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato (vedi sent. Cass. 14337/2014, Cass. 13031/2014, e, da ultimo, la sentenza n. 12583/2018,), ha ritenuto la competenza del giudice ordinario, pur in presenza di una clausola compromissoria, che deferisca agli arbitri la risoluzione delle controversie tra soci e società.

La Suprema Corte ha precisato, infatti, che l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio, con cui si faccia valere la nullità per violazione dei principi di verità e chiarezza, non è compromettibile in arbitri, stante la necessità di tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.



Per tali motivi, va respinta l'eccezione d'incompetenza formulata da parte attrice, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente rimessione della causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione della causa.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando:

- 1) Respinge l'eccezione di competenza arbitrale, formulata da parte convenuta, essendo competente il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, a conoscere della presente controversia;
- 2) Dispone la prosecuzione della causa, come da separata ordinanza;
- 3) Spese al definitivo.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.12.2018.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Patrizia Pompei

